

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1419-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE DE CAROLIS)

Comunicata alla Presidenza il 14 maggio 1981

e

TESTO DEGLI ARTICOLI

*approvato in sede redigente, dalla Commissione stessa,
nella seduta antimeridiana del 13 maggio 1981*

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Proroga al 31 dicembre 1983 delle disposizioni contenute
nell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto con il Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1981

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame si limita a stabilire una proroga (sino al 31 dicembre 1983) della speciale disciplina prevista (attualmente limitata al biennio 1979-1981) in materia di lavoro straordinario del personale dell'Amministrazione della giustizia, dall'articolo 168 della legge n. 312 del 1980, con una integrazione intesa ad assicurare la devoluzione del compenso nel limite unitario di 30 ore mensili a tutto il personale. Il provvedimento si rende necessario per la situazione di emergenza in cui versano gli uffici giudiziari anche a causa del notevole carico di lavoro conseguente all'aumento della criminalità.

Le modifiche apportate dalla Commissione al testo presentato dal Governo non hanno modificato l'impostazione originaria del provvedimento, giacchè la modifica all'articolo 1 ha il fine specifico di precisare che l'integrazione delle ore di straordinario riguarda esclusivamente il monte ore aggiuntivo introdotto dalla legge n. 132 del 1980, mentre l'articolo 3 si pone il solo scopo di facilitare al massimo l'applicazione della proroga.

Si sollecita quindi l'approvazione definitiva del disegno di legge.

DE CAROLIS, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore BRANCA)

13 maggio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore SPANO)

13 maggio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGETESTO DEL GOVERNO
—

Art. 1.

Le disposizioni dell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applicano sino al 31 dicembre 1983.

Il monte ore indicato nel primo comma dell'articolo suddetto è integrato con numero 4.110.000 ore per l'anno 1981 ed è fissato in n. 7.312.000 ore per l'anno 1982 ed in n. 8.127.000 ore per l'anno 1983.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1981 in lire 18.000.000.000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1292 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGETESTO DEGLI ARTICOLI
APPROVATO DALLA COMMISSIONE
—

Art. 1.

Identico.

Il monte ore aggiuntivo indicato nel primo comma dell'articolo suddetto è integrato con n. 4.110.000 ore per l'anno 1981 ed è fissato in n. 7.312.000 ore per l'anno 1982 ed in n. 8.127.000 ore per l'anno 1983.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.